

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

102° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1998

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3006-B) VALENTINO ed altri: Modifiche dell'articolo 599 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	5
BATTAGLIA (AN)	3
BERTONI (Dem. Sin.-l'Ulivo)	4, 5
CORTELLONI (UDR), relatore alla Commissione	3
FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo)	3
MILIO (Misto)	4
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo)	4, 5
VALENTINO (AN)	2, 5

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3006-B) VALENTINO ed altri: Modifiche dell'articolo 599 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3006-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 novembre scorso.

Ricordo che in discussione generale era già intervenuto il senatore Russo.

VALENTINO. Signor Presidente, ritengo che il testo del disegno di legge in titolo possa essere approvato senza modifiche così come licenziato dalla Camera dei deputati. Tra l'altro, la più corretta interpretazione è nel senso di una sorta di prosecuzione del dibattimento nel cui ambito si può riproporre, sia pure con le forme dell'articolo 589 del codice di procedura penale, la richiesta di patteggiamento atipico, ovvero di valutazione concordata sui motivi; il giudice, ove mai ritenga di non dovere accogliere tale richiesta, può benissimo mantenere la cognizione per la fase successiva del dibattimento, proprio perchè il non accogliere la proposta concordata sul motivo residuale non esclude nella maniera più assoluta che si possano prendere opportunamente in considerazione i motivi principali e quindi addirittura che si possa assolvere quell'imputato appellante che aveva ipotizzato una sanzione limitata invece di affrontare il dibattimento con tutte le incognite che ne potevano derivare.

Quindi, poichè non si tratta di un giudizio che può compromettere le valutazioni successive, sostanzialmente esso non dà luogo ad alcuna incompatibilità.

PRESIDENTE. Quindi, la dizione «nel dibattimento» di cui al comma 5-bis si deve intendere «nella fase preliminare al dibattimento».

VALENTINO. Sì, nella fase preliminare e nelle forme previste dall'articolo 589 del codice di procedura penale.

CORTELLONI, *relatore alla Commissione*. Il relatore concorda con l'interpretazione data dal senatore Valentino del testo del comma 5-bis dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

FASSONE. Signor Presidente, desidero dichiarare la mia contrarietà all'impostazione del comma 5-bis, perchè mi pare che urti contro il disposto delle sentenze della Corte costituzionale n. 399 del 1992 e n. 439 del 1993, le quali hanno sancito l'incompatibilità tra la figura del giudice che deve pronunciarsi in dibattimento e quella del giudice che si è già pronunciato in sede di richiesta di patteggiamento.

Si tratta in questo caso di un giudice che ritiene non accoglibile la richiesta concordemente formulata dalle parti, tendente ad accogliere un certo motivo di appello sul quale dovrà inevitabilmente pronunciarsi, avendo già detto che non lo ritiene accoglibile. È una tipica situazione di incompatibilità.

Si può obiettare che essa già sussiste ai sensi del comma 5: tale norma, ipotizzando una situazione predibattimentale, consente la celebrazione del dibattimento ad opera dello stesso ufficio del giudice di appello ma da parte di persone fisiche diverse.

Trovandoci qui ormai nella fase del dibattimento e non potendo più mutare le persone fisiche, costruiamo una situazione a mio avviso destinata a cadere sotto una censura di incompatibilità.

Per queste ragioni, giudico negativamente l'introduzione del comma 5-bis da parte della Camera dei deputati.

BATTAGLIA. Signor Presidente, al di là delle sentenze della Corte costituzionale che rimettono in discussione l'intero impianto normativo, rilevo che nella fase di gravame la corte d'appello dispone di tutti gli atti del processo, perchè già prima di aprire il dibattimento sicuramente la corte conosce tutta la problematica del processo medesimo. E poichè la richiesta di patteggiamento deve sicuramente svolgersi come richiesta preliminare, non credo che in questa fase vi siano elementi di contrasto e di un pregiudizio che la corte d'appello esprimerebbe nei confronti della medesima richiesta.

Poichè tutti gli atti sono nella piena disponibilità della corte d'appello, e quindi si crea necessariamente un giudizio *ex ante*, cioè prima dell'apertura del dibattimento, e poichè la richiesta di applicazione dell'articolo 589 del codice di procedura penale viene avanzata in via preliminare, nel caso in cui la corte d'appello non dovesse accogliere la richiesta di patteggiamento, ritengo che la stessa corte possa proseguire la fase del dibattimento senza incorrere nelle incompatibilità di cui alle sentenze della Corte costituzionale poc'anzi ricordate.

Ecco perchè ritengo che, al di là di tutto e a seguito dell'intervento svolto dal senatore Valentino, anche il comma 5-bis potrebbe trovare spazio all'interno del testo del disegno di legge n. 3006-B, licenziato dalla Camera dei deputati.

MILIO. Signor Presidente, dichiarandomi d'accordo con quanto ha già esposto il senatore Fassone in ordine al riferimento alle sentenze della Corte costituzionale di cui non possiamo non tener conto in questa sede, desidero brevissimamente sottolineare che vi è una espressa anticipazione di giudizio da parte dei giudici di appello nel momento in cui decidono di accogliere o meno la richiesta concordemente formulata dalle parti, soprattutto in questa seconda ipotesi, perchè palesano chiaramente un giudizio difforme da quello richiesto dalle parti e comunque un giudizio qualunque esso sia.

Pertanto, a questo punto mi pare che scatterebbe automaticamente la ricusazione del giudice di appello, appunto per aver anticipato il giudizio, seppure in termini di rigetto di una richiesta concordata tra le parti.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei osservare quanto segue.

Se accediamo all'interpretazione del collega Valentino, che mi pare corretta, in sostanza arriviamo anche ad un giudizio di superfluità— e prescindendo per un momento dalla questione dell'incompatibilità—, perchè tutto è già contenuto nei commi 4 e 5 se noi interpretiamo la dizione «nel dibattimento» come prima dell'apertura del dibattito: questo è già detto nel comma 4.

Invece, ciò che desta un po' di perplessità nel comma 5-*bis*, a mio parere superfluo nel suo contenuto, è questa esplicita affermazione di «prosecuzione del dibattito» che crea quei problemi che ha sollevato il collega Fassone e ai quali ha fatto riferimento anche il collega Milio.

Allora mi domando se non sia opportuna una breve pausa di riflessione su questo tema e una presa di contatto con i colleghi della Camera dei deputati, in particolare con il relatore, per capire bene quale era l'intendimento della loro modifica, e per non varare una norma che sia poi suscettibile di diverse letture. Interveniamo sul codice di procedura penale, quindi non è un intervento di poco momento.

Alla luce di queste considerazioni, mi sembra pertanto preferibile non concludere nella seduta odierna la discussione del disegno di legge in titolo per acquisire tutti gli elementi necessari ad un ulteriore approfondimento della materia in esame, al fine di varare una legge che non abbia vizi di partenza. Mi rendo conto che vi è una certa urgenza della norma in questione, ma sottopongo alla Commissione le considerazioni che ho testè svolto.

BERTONI. Signor Presidente, la previsione contenuta nel comma 5-*bis* che si vorrebbe introdurre all'articolo 599 del codice di procedura penale con l'articolo 1 del testo in esame rappresenta una vera e propria incongruità, in quanto tale norma è sostanzialmente già contenuta nel comma 2 dell'articolo 602 del codice di rito. Si tratta di una norma che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima perchè eccedeva i limiti di delega stabiliti nella redazione del nuovo codice di procedura penale.

Il comma *5-bis* introdotto dalla Camera dei deputati mi sembra, come ho già detto, incongruo in quanto già presente in un altro articolo dello stesso codice. Pertanto, per ragioni giuridiche, logiche e letterali non è possibile a mio avviso approvare il disegno di legge in esame nella formulazione trasmessaci dall'altro ramo del Parlamento.

VALENTINO. La ragione dell'introduzione del comma *5-bis* della Camera dei deputati va individuata probabilmente nel fatto che il comma 2 dell'articolo 602 del codice di procedura penale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 435 del 1990.

BERTONI. In questo caso occorrerebbe riscrivere il comma 2 dell'articolo 602 del codice di procedura penale, e non inserire un comma *5-bis* nell'articolo 599.

RUSSO. Ritengo che la modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale faccia «rivivere» il comma 2 dell'articolo 602, anche se non si fa ad esso esplicito riferimento. Mi sembra che la proposta del senatore Bertoni sia assorbente rispetto alle altre. Potremmo, come già dicevo prima, prendere contatti con i colleghi della Camera, far presente loro queste difficoltà per trovare una soluzione su quelle incongruità che qui sono state evidenziate.

VALENTINO. Abbiamo colto le ragioni per cui è stato riproposto con il comma *5-bis* dell'articolo 599 del codice di procedura penale la norma prevista all'articolo 602, comma 2 dello stesso codice, dichiarato poi incostituzionale dalla Corte. Considerato che facciamo «rivivere» la norma con il comma *5-bis* dell'articolo 599, non vedo perchè occorra introdurre nuovamente il comma 2 dell'articolo 602.

BERTONI. Perchè l'articolo 602 disciplina il dibattito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La questione presenta effettivamente qualche complicazione dal punto di vista della sistematica. Credo che sia da privilegiare l'ipotesi di compiere una verifica con i colleghi della Camera perchè sussistono effettivamente dei profili di problematicità. Sarebbe quindi opportuno anche a mio avviso che la Commissione non concludesse oggi la discussione del provvedimento, per consentire uno spazio di riflessione, anche breve al fine di un approfondimento della materia.

PRESIDENTE. Mi sembra che dai vari interventi sia emersa la necessità di una pausa di riflessione. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

